

Allegato n. 2  
Deliberazione n. 104  
Riunione del 22 MAR. 2016

F . I . Cr .		
24/03/2016		
PR	2331	Sett.SG



## Regolamento degli Organi di Giustizia

Federazione Italiana Cronometristi

*h*

*a*



## INDICE

### **TITOLO I — NORME GENERALI**

- ART. 1 - PRINCIPI INFORMATIVI DELLA GIUSTIZIA FEDERALE
- ART. 2 - RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE FISICHE E DEGLI AFFILIATI
- ART. 3 - ILLECITO SPORTIVO
- ART. 4 - FRODE SPORTIVA
- ART. 5 - SANZIONI
- ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI
- ART. 7 - RECIDIVA

### **TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCESSO**

#### **CAPO I - ORGANI DI GIUSTIZIA ENDOFEDERALE**

- ART. 8 - ELENCO
- ART. 9 - COMPOSIZIONE E COMPITI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA E DEGLI ALTRI ORGANI DEI PROCEDIMENTI
- ART. 10 - ATTRIBUZIONI
- ART. 11 - COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA
- CAPO II - ACCESSO ALLA GIUSTIZIA
- ART. 12 - DIRITTO DI AGIRE INNANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA
- ART. 13 - CONTRIBUTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA
- ART. 14 - UFFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO

#### **CAPO III - NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO**

- ART. 15 - POTERI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA
- ART. 16 - ASTENSIONE E RICUSAZIONE
- ART. 17 - CONDANNA ALLE SPESE PER LITE TEMERARIA
- ART. 18 - COMUNICAZIONI
- ART. 19 - SEGRETERIA E SEDE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA
- ART. 20 - SOSPENSIONE FERIALE

#### **CAPO IV - GIUDICI SPORTIVI**

##### **SEZIONE I - NOMINA E COMPETENZA**

- ART. 21 - ISTITUZIONE
- ART. 22 - COMPETENZA DEI GIUDICI SPORTIVI
- ART. 23 - ARTICOLAZIONE FUNZIONALE E TERRITORIALE DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ART. 24 - NOMINA DEL GIUDICE SPORTIVO

ART. 25 - NOMINA DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO E COMPOSIZIONE DELLA STESSA

## **SEZIONE II – PROCEDIMENTI**

ART. 26 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE SPORTIVO

ART. 27 - ISTANZA DEGLI INTERESSATI

ART. 28 - FISSAZIONE DELLA DATA DI DECISIONE

ART. 29 - DISCIPLINA DEL CONTRADDITTORIO CON GLI INTERESSATI

ART. 30 - PRONUNCIA DEL GIUDICE SPORTIVO

ART. 31 - GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO

## **CAPO V - GIUDICI FEDERALI**

### **SEZIONE I - ISTITUZIONE E COMPETENZA**

ART. 32 – ISTITUZIONE

ART. 33 - COMPETENZA DEI GIUDICI FEDERALI

ART. 34 - NOMINA O ELEZIONE NEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALE E COMPOSIZIONE DEGLI STESSI

### **SEZIONE II – PROCEDIMENTI**

ART. 35 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

ART. 36 - APPLICAZIONE CONSENSUALE DI SANZIONI A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO

ART. 37 - FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO

ART. 38 - RICORSO DELLA PARTE INTERESSATA

ART. 39 - RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI

ART. 40 - FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI RICORSO

ART. 41 - MISURE CAUTELARI

ART. 41 bis TUTELA DELL'ONORABILITÀ DEGLI ORGANISMI SPORTIVI

ART. 42 - INTERVENTO DEL TERZO

ART. 43 - SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA E DECISIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE

ART. 44 - ASSUNZIONE DELLE PROVE

ART. 45 - GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO

ART. 46 - TERMINI DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DISCIPLINARE E TERMINI DI DURATA DEGLI ALTRI GIUDIZI

ART. 47 - EFFICACIA DELLA SENTENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA NEI GIUDIZI DISCIPLINARI



## **CAPO VI - PROCURATORE FEDERALE**

### **SEZIONE I - UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE**

ART. 48 - COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

ART. 49 - NOMINA DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

ART. 50 - ATTRIBUZIONI DEL PROCURATORE FEDERALE

### **SEZIONE II - AZIONE DISCIPLINARE**

ART. 51 - AZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE

ART. 52 - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE

ART. 53 - ASTENSIONE

ART. 54 - SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI

ART. 55 - REGISTRO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 56 - APPLICAZIONE DI SANZIONI SU RICHIESTA E SENZA INCOLPAZIONE

### **SEZIONE III - RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI E CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT**

ART. 57 - RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

ART. 58 - RAPPORTI CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

ART. 59 - RAPPORTI CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

### **TITOLO III — REVISIONE E REVOCAZIONE**

ART. 60 - REVISIONE E REVOCAZIONE

### **TITOLO IV— ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI**

ART. 61 - AMNISTIA

ART. 62 - INDULTO

ART. 63 - GRAZIA

ART. 64 - RIABILITAZIONE

### **TITOLO V – ARBITRATO**

ART. 65 - COLLEGIO ARBITRALE

### **TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI**

ART. 66 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 67 - NORMA TRANSITORIA

## **TITOLO I — NORME GENERALI**

### **ART.1 - PRINCIPI INFORMATORI DELLA GIUSTIZIA FEDERALE**

1.1 - Gli Affiliati e i Tesserati sono tenuti all'osservanza dei Principi di Giustizia, del Codice della Giustizia Sportiva e delle norme federali e devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva.

1.2 - Nei confronti degli Affiliati e dei Tesserati possono essere irrogati provvedimenti disciplinari solo dagli Organi di Giustizia previsti dallo Statuto secondo le modalità ed i termini di cui al presente Regolamento di Giustizia.

1.3 - I tesserati devono attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.

1.4 - I tesserati e gli affiliati accettano la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo.

1.5 - Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

1.6 - Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

1.7 - La decisione del giudice è motivata e pubblica.

1.8 - Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

1.9 - Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

1.10 - Gli incarichi presso gli organi di giustizia e presso la procura federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.

### **ART. 2 - RESPONSABILITA DELLE PERSONE FISICHE E DEGLI AFFILIATI**

2.1 - Gli Affiliati ed i Tesserati rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo e colpa.

2.2 - I legali rappresentanti degli Affiliati sono ritenuti corresponsabili, fino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dagli Affiliati medesimi.

2.3 - Gli Affiliati rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali.

2.4 - L'ignoranza dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le altre norme e disposizioni emanate dagli Organi competenti non può essere invocata a nessun effetto.

2.5 - I comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

2.6 - Gli Affiliati ed i Tesserati nei cui confronti non si procede sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed alle richieste degli Organi di Disciplina; la mancata presentazione o risposta senza giustificato motivo costituisce infrazione disciplinare.



### ART. 3 - ILLECITO SPORTIVO

3.1 - Per gli Affiliati ed i Tesserati costituisce illecito sportivo ogni atto o tentativo diretto a, o a consentire di, alterare la partecipazione, lo svolgimento e il corretto risultato di una competizione sportiva, ovvero ad assicurare a chiunque e comunque un vantaggio.

3.2 - Il dirigente, il socio o il tesserato che in qualsiasi modo abbia notizia che stia per compiersi o si sia compiuto un illecito sportivo ha il dovere di informare immediatamente con ogni mezzo idoneo il Procuratore Federale.

3.3 - Gli Affiliati sono direttamente e oggettivamente responsabili per gli illeciti sportivi commessi dai propri dirigenti, tecnici e tesserati in genere; agli stessi effetti rispondono altresì, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, salvo dimostrino, in entrambi i casi, la propria completa estraneità e inconsapevolezza del fatto.

3.4 - Gli Affiliati stessi non saranno ritenuti responsabili se dalle prove, dall'istruttoria svolta in merito o dal dibattimento risulti che l'Affiliato non ha partecipato all'illecito o lo ha ignorato o che, almeno, sussistano seri e fondati dubbi in proposito.

### ART. 4 - FRODE SPORTIVA

4.1 - Offrire o promettere denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al leale e corretto svolgimento della competizione stessa costituisce frode sportiva e comporta provvedimenti disciplinari a carico del Tesserato e dell'Affiliato responsabile e dei suoi dirigenti che ne abbiano la legale rappresentanza.

4.2 - Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni previste ex Legge 401/89.

4.3 - Il dirigente, il socio o il tesserato che in qualsiasi modo abbia notizia che stia per compiersi o si sia compiuta una frode sportiva ha il dovere di informare immediatamente con ogni mezzo idoneo il Procuratore Federale.

### ART. 5 - SANZIONI

5.1 - Per le violazioni di tutte le normative statutarie e regolamentari della Federazione, i Tesserati e gli Affiliati sono passibili, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi e dei loro precedenti disciplinari, delle seguenti sanzioni:

- a) censura scritta;
- b) deplorazione scritta;
- c) sospensione da un minimo di 15 giorni fino ad un massimo di un anno;
- d) inibizione a ricoprire cariche associative e/o federali da un minimo di 15 giorni fino ad un massimo di due anni;
- e) radiazione.

### ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

6.1 - L'Affiliato o il Tesserato che compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni, è punito se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione meno grave di quella che sarebbe inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o



l'evento si fosse verificato, diminuita da un terzo a due terzi. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un'infrazione diversa. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata diminuita da un terzo alla metà.

6.2 - Nel caso che, contestate più infrazioni anche alla stessa norma, esse appaiano manifestazione del medesimo intento doloso o comportamento colposo, il Giudice applica la sola sanzione prevista per la più grave, aumentandola fino al triplo a titolo di continuazione; il calcolo delle circostanze aggravanti od attenuanti viene effettuato sulla sanzione così determinata.

6.3 - Sono circostanze aggravanti dell'infrazione, quando non ne sono elementi costitutivi, la particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o responsabile dell'infrazione e la particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione stessa. In particolare, la sanzione è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- b) aver danneggiato persone o cose;
- c) aver agito per motivi abietti e futili;
- d) avere, nel corso del procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove;
- e) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danno all'organizzazione;
- f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi, delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato;
- g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

6.4 - Se concorrono più circostanze aggravanti, si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma l'organo giudicante può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

6.5 - Sono circostanze attenuanti dell'infrazione, la particolare tenuità della colpa dell'autore o del responsabile dell'infrazione e la particolare tenuità delle conseguenze dell'infrazione stessa. In particolare la sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver reagito in stato d'ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
- b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole prima del procedimento;



c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione;

d) aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale.

6.6 - Il giudice, oltre a quanto previsto dal precedente comma, può diminuire la sanzione anche in considerazione di altre circostanze.

6.7 - Se concorrono più circostanze attenuanti, si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma l'organo giudicante può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente un terzo.

6.8 - Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

6.9 - Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

6.10 - L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti. In caso di equivalenza tra le circostanze aggravanti e le circostanze attenuanti, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

6.11 - Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

## **ART. 7 - RECIDIVA**

7.1 - Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo reato. La pena può essere aumentata fino alla metà:

1) se la nuova infrazione è della stessa indole;

2) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;

3) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

7.2 - Qualora concorrono più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.

7.3 - Se il recidivo commette un'altra infrazione l'aumento della pena nel caso previsto dalla prima parte del comma 1 può essere sino alla metà e nei casi previsti dalla seconda parte può essere sino a due terzi.

7.4 - Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.



7.5 - La contestazione della recidiva è obbligatoria.

7.6 - La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

## **TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCESSO**

### **CAPO I - ORGANI DI GIUSTIZIA ENDOFEDERALE**

#### **ART. 8 - ELENCO**

8.1 - Sono Organi di Giustizia presso la Federazione:

- a) il Giudice Sportivo Nazionale;
- b) il Tribunale Federale;
- c) la Corte federale di appello in funzione propria e in funzione di Corte sportiva di appello.

#### **ART. 9 - COMPOSIZIONE E COMPITI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA E DEGLI ALTRI ORGANI DEI PROCEDIMENTI**

9.1 Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli Organi di Giustizia, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo art.9.3. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di Garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

9.2 - La Procura federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia di cui all'articolo precedente per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura federale rende la dichiarazione di cui al comma precedente.

9.3. La carica di componente di Organo di Giustizia o dell'Ufficio del Procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Organo di Giustizia o dell'Ufficio del Procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la Federazione, ferma l'incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.

9.4 - Ai fini del raggiungimento della finalità di cui al comma 2, con la Procura federale coopera la Procura generale dello Sport istituita presso il CONI, nelle modalità previste dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.



9.5 - Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale e presso gli Organi di Giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

9.6 - Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce Organo di Giustizia di ultimo grado.

## **ART. 10 - ATTRIBUZIONI**

10.1 - È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:

- a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
- b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.

10.2 - Gli Organi di Giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.

## **ART. 11 - COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA**

11.1 - La Commissione federale di garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione Federale di Garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione Federale di Garanzia presso più di un'altra Federazione.

11.2 - La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

- a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati come componenti del Giudice Sportivo o del Tribunale Federale, ovvero eletti come componenti della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
- b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
- c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di



indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai precedenti commi 1 e 3 dell'art.9, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

## **CAPO II - ACCESSO ALLA GIUSTIZIA**

### **ART. 12 - DIRITTO DI AGIRE INNANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA**

12.1 - Spetta ai tesserati, agli Affiliati e agli altri soggetti specificamente legittimati all'uopo dallo Statuto o dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

12.2 - L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

12.3 - Le parti possono stare in giudizio personalmente. Dinanzi alla Corte federale di appello le parti devono farsi assistere da un avvocato.

### **ART. 13 - CONTRIBUTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA**

13.1 - Il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia è pari a Euro 150,00 (centocinquanta/00) per il giudizio di primo grado e pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per il giudizio di secondo grado.

13.2 - Il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante e non è ripetibile.

13.3 - Il versamento del contributo deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l'indicazione delle parti.

13.4 - Il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato non oltre l'invio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico.

### **ART. 14 - UFFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO**

14.1 - Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale, coloro i quali non possono sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'apposito Ufficio istituito presso il CONI, con le modalità di cui all'art. 4 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia.

### CAPO III - NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

#### ART. 15 - POTERI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

15.1 - Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'articolo 21 dello Statuto Federale.

15.2 - Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.

15.3 - Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.

15.4 - Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.

15.5 - Gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile presso la Federazione.

#### ART.16 - ASTENSIONE E RICUSAZIONE

16.1 - Ciascun componente degli Organi di Giustizia federale può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:

- a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
- b) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di questi o del coniuge;
- c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
- d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del giudizio;
- e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione;
- g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale.

16.2 - Ciascun componente degli Organi Federale di Giustizia Sportiva è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) e) e g). Ha, inoltre, l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza.

16.3 - La dichiarazione di ricusazione, deve enunciare i motivi ed indicarne le prove; è fatta con atto sottoscritto dall'interessato e presentata all'organo giudicante competente, insieme con i documenti che vi si riferiscono e alla ricevuta del versamento della tassa nella misura annualmente fissata dal Consiglio Federale; deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro 5 giorni da quando l'interessato o il Procuratore viene a conoscenza



della composizione dell'Organo giudicante. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima quello fissato per la decisione. Se la causa di ricusazione è sorta o è divenuta nota in udienza, il ricorso deve essere presentato prima del termine dell'udienza.

16.4 - Sulla ricusazione del Giudice sportivo decide la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello. Sulla ricusazione dei componenti degli altri organi di giustizia decide la Corte Federale di Appello.

16.5 - Laddove tutti i giudici vengano ricusati, il Consiglio Federale provvederà ad integrare il Collegio nominando un soggetto in possesso di idonei requisiti.

16.6 - Il Sostituto, in tutti i casi specificati, assume l'Ufficio solo per il procedimento cui si riferisce la ricusazione.

16.7 - Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricusazione deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito il componente dell'organo giudicante ricusato, la decisione è comunicata a mezzo PEC o altro mezzo idoneo con certificazione di ricezione al ricorrente. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti dal Giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.

16.8 - Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione è accolta, il Giudice non potrà compiere alcun atto ed il procedimento sarà sospeso.

16.9 - Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il Giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi.

16.10 - Il provvedimento di accoglimento dell'istanza di ricusazione, come dell'istanza di astensione, deve indicare il Giudice che sostituisce quello ricusato. Il nuovo membro resterà in carica per l'esame del solo caso di cui alla ricusazione.

16.11 - Solo in caso di accoglimento dell'istanza di ricusazione la tassa versata sarà restituita.

16.12 - Il Procuratore Federale non può essere ricusato, ma ha l'obbligo di astenersi per gravi ragioni di opportunità. La dichiarazione di astensione deve essere comunicata, a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia alla Corte Federale di Appello la quale procede entro 15 giorni dalla comunicazione ad indicare il sostituto al quale deve essere affidato il procedimento.

16.13 - Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

## ART. 17 - CONDANNA ALLE SPESE PER LITE TEMERARIA

17.1 - Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a 10 volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 (cinquecento/00) euro.

17.2 - Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore federale.





## ART. 18 - COMUNICAZIONI

18.1 - Tutti gli atti del procedimento dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, l'istante comunica l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.

18.2 - Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.

18.3 - È onere delle parti di indicare, nel primo atto difensivo anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.

18.4 - Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un anno nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni, se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista. Le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il Coni sono sempre pubblicate nel sito internet del Coni.

## ART. 19 - SEGRETERIA E SEDE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

19.1 - Il Segretario degli Organi di Giustizia è nominato dal Consiglio Federale su designazione del Presidente in base a criteri di competenza.

19.2 - Il Segretario assiste gli Organi di Giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale ed è coadiuvato dal personale della Segreteria federale.

19.3 - Il Segretario documenta a tutti gli effetti tutta l'attività svolta dagli Organi di Giustizia e provvede a tutte le incombenze attribuitegli dal presente Regolamento.

19.4 - Il Segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i regolamenti federali gli attribuiscono.

## ART. 20 - SOSPENSIONE FERIALE

20.1 - Il decorso dei termini del procedimento è sospeso di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

## **CAPO IV - GIUDICI SPORTIVI**

### **SEZIONE I - NOMINA E COMPETENZA**

#### **ART. 21 - ISTITUZIONE**

21.1 - Presso la Federazione sono istituiti i Giudici sportivi.

21.1. - I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale e Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.

#### **ART. 22 - COMPETENZA DEI GIUDICI SPORTIVI**

22.1. - Il Giudice sportivo nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:

- a. la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
- b. la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
- c. la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
- d. i comportamenti di atleti, tecnici o altri fesserati in occasione o nel corso della gara; e. ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

22.2 - La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

#### **ART. 23 - ARTICOLAZIONE FUNZIONALE E TERRITORIALE DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

23.1 - Il Giudice sportivo nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni.

23.2 - Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 del Codice della Giustizia Sportiva, il Giudice sportivo nazionale è unico e si compone di due componenti effettivi.

#### **ART. 24 - NOMINA DEL GIUDICE SPORTIVO**

24.1. - Il Giudice sportivo nazionale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici sportivi nazionali, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) notai;
- e) avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- f) iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;



*Alessandro Cherubini*

g) ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

24.2 - Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

24.3 - Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione e giudica in composizione monocratica. Avverso le sue decisioni è ammesso reclamo alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.

## **ART. 25 - NOMINA DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO E COMPOSIZIONE DELLA STESSA**

25.1 - I componenti della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello.

25.2 - La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

25.3 - La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione.

25.4 - Avverso le decisioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'articolo 12 bis dello Statuto del CONI.

## **SEZIONE II - PROCEDIMENTI**

### **ART. 26 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE SPORTIVO**

26.1 - I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati:

a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;

b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

### **ART. 27 - ISTANZA DEGLI INTERESSATI**

27.1 - L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine di due giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.

27.2 - L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

## **ART. 28 - FISSAZIONE DELLA DATA DI DECISIONE**

28.1 - Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine di quindici giorni.

28.2 - Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

## **ART. 29 - DISCIPLINA DEL CONTRADDITTORIO CON GLI INTERESSATI**

29.1 - I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

## **ART. 30 - PRONUNCIA DEL GIUDICE SPORTIVO**

30.1 - Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza.

30.2 - Il Giudice sportivo, anche mediante audizioni, assume le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.

30.3 - La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

## **ART. 31 - GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

31.1 - Le pronunce del Giudice sportivo nazionale possono essere impugnate con reclamo alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.

31.2 - Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello entro un termine perentorio di cinque giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.

31.3 - Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.

31.4 - Il Presidente della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.

31.5 - Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.



31.6 - La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.

31.7 - Innanzi alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.

31.8 - La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.

31.9 - La decisione della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, adottata entro dieci giorni dall'udienza, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

## **CAPO V - GIUDICI FEDERALI**

### **SEZIONE I - ISTITUZIONE E COMPETENZA**

#### **ART. 32 - ISTITUZIONE**

32.1 - Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.

32.2 - I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

#### **ART. 33 - COMPETENZA DEI GIUDICI FEDERALI**

33.1 - Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale.

33.2 - La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale.

#### **ART. 34 - NOMINA O ELEZIONE NEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALE E COMPOSIZIONE DEGLI STESSI**


34.1 - I componenti del Tribunale Federale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia. I componenti della Corte Federale di Appello sono eletti dall'Assemblea tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

34.2 - Possono essere dichiarati idonei alla nomina o alla elezione, quali componenti rispettivamente del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;

b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;





c) avvocati dello Stato, anche a riposo;

d) notai;

e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

34.3 - I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

34.4 - Il Tribunale federale e la Corte federale di appello, fermo restando quanto previsto dall'art. 26, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva, si compongono rispettivamente di cinque e sei componenti effettivi; tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio Federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.

34.5 - Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

## SEZIONE II - PROCEDIMENTI

### ART. 35 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

35.1 - I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:

a) con atto di deferimento del procuratore federale;

b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

35.2 Salva diversa previsione dello Statuto federale, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.

### ART. 36 - APPLICAZIONE CONSENSUALE DI SANZIONI-A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO

36.1 - Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.

36.2 - Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento.

36.3 - Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

### ART. 37 - FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO

37.1 - Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento la data dell'udienza. Fino a tre





giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

37.2 - Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

#### **ART. 38 - RICORSO DELLA PARTE INTERESSATA**

38.1 - Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale.

38.2 - Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.

38.3 - Il ricorso contiene:

- a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
- b) l'esposizione dei fatti;
- c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
- d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
- e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
- f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

#### **ART. 39 - RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI**

39.1 - Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di Organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.

39.2 - Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti.

39.3 - L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.



39.4 - Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.

39.5 - L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del CONI, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del CONI.

39.6 - Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.

39.7 - Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 38, commi 2 e 3, del presente Regolamento. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

#### **ART. 40 - FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI RICORSO**

40.1 - Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri soggetti indicati dal presente regolamento, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.

40.2 - Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

40.3 - Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

40.4 - Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

#### **ART. 41 - MISURE CAUTELARI**

41.1 - Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.

41.2 - Il Procuratore Federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussiste il concreto e attuale pericolo che l'incolpato commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari,



*Alessandro Cherubini*

prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 46, comma 1, del presente Regolamento, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.

41.3 - Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sulla istanza di proroga del Procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto a farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura è ammesso il reclamo alla Corte di appello federale entro sette giorni. Al reclamo si applica l'art. 45 del presente Regolamento in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.

41.4 - Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde efficacia.

#### **ART. 41 bis - TUTELA DELL'ONORABILITÀ DEGLI ORGANISMI SPORTIVI**

41.1bis La sospensione di cui all'art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI deve essere disposta dal Tribunale Federale. Il ricorso avverso detta sospensione deve essere proposto alla Corte d'Appello Federale entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione, inviando copia del ricorso al Tribunale Federale.

41.2bis La sospensione di cui al richiamato art. 11, comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012.

41.3bis E' fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti richiamati dall'art. 11 comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI che ricoprano cariche negli organismi della Federazione o negli organi rappresentativi delle società, di comunicare tempestivamente alla Federazione la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla stessa ogni informazione ed integrazione richiesta.

41.4bis L'inosservanza di detto obbligo costituisce violazione del presente Regolamento.

#### **ART. 42 - INTERVENTO DEL TERZO**

42.1 - Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

42.2 - L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.

42.3 - Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

*u**o*



## **ART. 43 - SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA E DECISIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

43.1 - L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.

43.2 - L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità di cui all'art. 35 del Codice della Giustizia Sportiva può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.

43.3 - Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.

43.4 - Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale.

43.5 - Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.

43.6 Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.

43.7 - La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

## **ART. 44 - ASSUNZIONE DELLE PROVE**

44.1 - Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.

44.2 - Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.

44.3 - Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.

44.4 - Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

## **ART. 45 - GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO**

45.1 - Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata, ivi compresa la Procura federale, innanzi alla Corte federale di appello.

45.2 - Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte





intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.

45.3 - Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

45.4 - La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

45.5 - La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.

45.6 - Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 43 e 44 del presente Regolamento.

45.7 - Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.

45.8 - Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile. Il Collegio può condannare il tesserato che abbia proposto reclamo al pagamento di una pena pecuniaria non superiore al doppio della cauzione per le spese se il reclamo è inammissibile o manifestamente infondato.

45.9 - Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.

45.10 - La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.



## **ART. 46 - TERMINI DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DISCIPLINARE E TERMINI DI DURATA DEGLI ALTRI GIUDIZI**

46.1 - Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 41, comma 2.

46.2 - Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.

46.3 - Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello sport.

46.4 - Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.

46.5 - Il corso dei termini è sospeso:

a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;

b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;

c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;

d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;

e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.

46.6 - L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.

46.7 - La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello sport.

46.8 - Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di Giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

46.9 - La disposizione di cui al comma precedente si applica, altresì, per le controversie dinanzi agli organi di giustizia sportiva.



*Alessandro Cherubini*

## **ART. 47 - EFFICACIA DELLA SENTENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA NEI GIUDIZI DISCIPLINARI**

47.1 - Davanti agli Organi di Giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

47.2 - La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.

47.3 - La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.

47.4 - L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.

47.5 - In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.

47.6 - Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.

47.7 - In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

## **CAPO VI - PROCURATORE FEDERALE**

### **SEZIONE I - UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE**

## **ART. 48 - COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE**

48.1 - Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione.

48.2 - L'Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore federale, un Procuratore Aggiunto e un Sostituto Procuratore.

48.3. Il numero dei Procuratori Federali Aggiunti e degli eventuali Sostituti Procuratori è determinato dallo Statuto federale.



48.4. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

48.5 - Il Procuratore Aggiunto è nominato dal Consiglio federale, previo parere del Procuratore federale ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

48.6 - Il Sostituto Procuratore è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Procuratore federale e scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

48.7 - Il Procuratore federale e il Sostituto Procuratore durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.

48.8 - Il Sostituto Procuratore ed il Procuratore Aggiunto coadiuvano il Procuratore federale. Il Procuratore Aggiunto sostituisce il Procuratore Federale in caso di impedimento e possono essere preposti alla cura di specifici settori.

48.9 - Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

#### **ART. 49 - NOMINA DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE**

49.1 - Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e Procuratore aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, ovvero in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine e dei dirigenti generali della pubblica amministrazione, anche a riposo.

49.2 - Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

#### **ART. 50 - ATTRIBUZIONI DEL PROCURATORE FEDERALE**

50.1 - Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

50.2 - E' garantita l'indipendenza del Procuratore federale e dei relativi Sostituti. Essi in nessun caso possono assistere alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.



## **SEZIONE II - AZIONE DISCIPLINARE**

### **ART. 51 - AZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE**

51.1 - Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della Federazione, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.

51.2 - L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata, ovvero se entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 4 dall'art. 54.

51.3 - Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito. Le notizie di illecito presentate possono essere ricevute dal Procuratore federale esclusivamente se:

- a. è verificabile la provenienza e l'identità del segnalante;
- b. il segnalante risulta tesserato o Affiliato ai tempi del fatto segnalato e della segnalazione.

51.4 - Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già udito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

51.5 - Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

### **ART. 52 - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE**

52.1 - Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.

52.2 - La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.



52.3 - Fermo quanto previsto dal comma 5 del precedente articolo, il diritto di sanzionare si prescrive entro:

- a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
- b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
- c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
- d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.

52.4 - I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.

52.5 - La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplina ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

#### ART. 53 - ASTENSIONE

53.1 - Il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.

53.2 - L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore generale dello sport.

#### ART. 54 - SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI

54.1 - Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.

54.2 - A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'articolo 53 del Codice della Giustizia Sportiva, in quanto compatibili.

54.3 - La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.

54.4 - Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'articolo 51, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di



questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.  
54.5 - Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità, nonché ai soggetti che hanno presentato denuncia..

#### **ART. 55 - REGISTRO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

55.1 - Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva e dagli artt. 5 e ss. del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura generale dello sport, il Procuratore Federale iscrive immediatamente nell'apposito registro custodito presso l'Ufficio ogni notizia di infrazione o illecito sportivo che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, nonché contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona cui i fatti sono attribuiti.

55.2. La gestione dei fascicoli dei procedimenti disciplinari è effettuata mediante la piattaforma informatica unica di cui all'art. 53, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva. Le modalità di utilizzo della piattaforma sono indicate nel Regolamento di cui all'art. 12 ter dello Statuto del CONI.

#### **ART. 56 - APPLICAZIONE CONSENSUALE DI SANZIONI E ADOZIONE DI IMPEGNI SENZA INCOLPAZIONE**

56.1 - I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura, oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore Federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore Generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.

56.2 - L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

56.3 - Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi alla persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

### **SEZIONE III - RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI E CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT**

#### **ART. 57 - RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

57.1 - Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente



federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.

57.2 - Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.

57.3 - Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.

57.4 - La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al presente Codice. In caso di accoglimento della richiesta il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.

#### **ART. 58 - RAPPORTI CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI**

58.1 - Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.

58.2 - Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

#### **ART. 59 - RAPPORTI CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT**

59.1 - Il Procuratore federale coopera, in spirito di leale collaborazione, con la Procura generale dello sport al fine di assicurare la completezza e tempestività delle indagini; a tal fine, la Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e Affiliati, può invitare il capo della procura federale, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di cui all'art. 12-ter dello Statuto del CONI, ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro generale dei procedimenti in corso, di cui all'articolo 53, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva. Qualora il medesimo fatto sia oggetto di indagine da parte dell'ufficio del Procuratore federale di più di una Federazione, la Procura Generale dello Sport assicura il coordinamento tra gli uffici.

59.2 - La Procura generale dello sport adotta linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine e può convocare il Procuratore federale al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti.

59.3 - Resta fermo il potere di disporre l'avocazione nei termini e con le modalità previste e disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dallo Statuto del CONI.

59.4 - In ogni caso, il Procuratore federale è tenuto al rispetto di quanto previsto nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello sport per quanto di propria competenza, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 9, 10, 11 e 12 del citato Regolamento.



### TITOLO III — REVISIONE E REVOCAZIONE

#### ART. 60 - REVISIONE E REVOCAZIONE

60.1 - Contro le decisioni della Corte di appello federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.

60.2 - Le altre decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.

60.3 - Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte federale di Appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

60.4 - Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.

60.5 - La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

### TITOLO IV— ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI

#### ART. 61 - AMNISTIA

61.1 - L'Amnistia è un atto di clemenza generale con il quale si rinuncia all'applicazione della sanzione.

61.2 - E' una delle cause di estinzione del reato, se interviene quando non vi sia stata ancora condanna.

61.3 - Se interviene dopo la sentenza di condanna, l'amnistia fa cessare l'esecuzione della condanna ed estingue le sanzioni principali e quelle accessorie, ad esclusione di quelle pecuniarie, ma non gli effetti della sanzione.

61.4 - L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.

61.5 - L'amnistia non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.

61.6 - L'amnistia può essere concessa dal Consiglio Federale in occasioni eccezionali. Essa può essere totale, oppure parziale. Nel concorso di più reati si applica ai singoli reati per i quali è concessa.

61.7 - Il Consiglio Federale è tenuto ad indicare la decorrenza dell'amnistia.

61.8 - Per i giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia, l'organo giudicante pronuncia decisione di "cessazione della materia del contendere".

#### **ART. 62 - INDULTO**

62.1 - L'indulto può essere concesso dal Consiglio Federale in occasioni particolari.

62.2 - L'indulto è un provvedimento di clemenza generale, condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata. Non opera sul reato. Non estingue le pene accessorie, a meno che il provvedimento non stabilisca diversamente, non presuppone una condanna irrevocabile, può commutare la sanzione irrogata in altra più lieve.

62.3 - La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale, salvo che questa non stabilisca una data diversa.

62.4 - Nel concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.

62.5 - L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva salvo che il provvedimento disponga diversamente.

#### **ART. 63 - GRAZIA**

63.1 - La grazia è un provvedimento di carattere particolare che va a beneficio di una persona determinata.

63.2 - La grazia è un provvedimento di competenza del Presidente Federale.

63.3 - La grazia si applica ad una sentenza irrevocabile ed opera sulla pena principale estinguendola in tutto o in parte, o commutandola in una pena di specie diversa; non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

63.4 - Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata.

63.5 - Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.

63.6 - Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato, inviata per raccomandata A.R. ed indirizzata al Presidente Federale.

#### **ART. 64 - RIABILITAZIONE**

64.1 - La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

64.2 - E' emesso dalla Corte Federale di Appello su istanza del sanzionato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:

a) che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;

b) che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.



*Alessandro Cherubini*

64.3 - Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali si può desumere la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente.

64.4 - La Corte Federale di Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.

64.5 - La suddetta Corte si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

64.6 - La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la Segreteria degli Organi di Giustizia che provvede alla trascrizione negli appositi registri e alla comunicazione con le forme ordinarie.

64.7 - Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.

64.8 - La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro 7 anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nella ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti.

64.9 - Decide sulla revoca la Corte Federale di Appello su ricorso di parte, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che decide sulla nuova condanna".

## **TITOLO V - ARBITRATO**

### **ART. 65 - COLLEGIO ARBITRALE**

65.1 - Nelle controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale, l'Affiliato od il Tesserato può chiedere la formazione del Collegio Arbitrale previsto dall'art. 30 dello Statuto Federale, dandone notizia alla controparte ed alla Segreteria Generale a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo PEC federale.

65.2 - La comunicazione deve determinare l'oggetto della controversia, contenere le conclusioni da sottoporre al Collegio Arbitrale e le generalità dell'arbitro nominato, che deve sottoscrivere in calce per accettazione dell'incarico; deve contenere altresì l'invito all'altra parte a nominare il proprio arbitro entro il termine di venti giorni dal suo ricevimento. I membri degli Organi di Giustizia e i componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale non possono far parte del Collegio Arbitrale.

65.3 - La controparte comunica, con raccomandata A.R. alla parte avversa, le generalità del proprio arbitro, che deve sottoscrivere in calce per accettazione dell'incarico; la comunicazione può integrare l'oggetto della controversia e deve contenere le conclusioni da sottoporre al Collegio Arbitrale.

65.4 - La designazione del Presidente del Collegio spetta agli Arbitri già nominati e, nelle ipotesi previste dallo Statuto Federale, alla nomina provvede la Corte Federale di Appello su istanza della parte più diligente, con le modalità ordinarie.

65.5 - La parte può ricusare l'arbitro, che essa non ha nominato, per i motivi indicati nell'art. 28 sull'istanza provvede il Tribunale Federale, ai sensi del medesimo articolo.

65.6 - Il Collegio, con il solo vincolo di rispettare il contraddittorio, decide la controversia entro 60 giorni dalla sua costituzione, compiendo tutti gli atti d'istruzione necessari; le parti possono farsi assistere da un legale o da una persona di fiducia muniti di delega.

65.7 - Il lodo è deliberato a maggioranza semplice degli arbitri e deve recare la sottoscrizione di tutti i componenti del Collegio, con l'indicazione del giorno e del luogo in cui è apposta; è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti e con l'espressa dichiarazione che l'altro non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

65.8 - Entro 15 giorni dall'ultima sottoscrizione, il lodo è depositato, con ogni mezzo, presso la Segreteria Generale, che provvede ad inviarne copia alle parti, con le modalità ordinarie, entro i successivi 5 giorni; la parte soccombente è tenuta ad adempiere nel termine stabilito dal lodo o, in mancanza, nei 31 giorni dal suo ricevimento.

65.9 - L'incarico di componente del Collegio Arbitrale, ad eccezione del Presidente, si intende conferito a titolo oneroso; le spese relative sono a carico della parte soccombente così come il rimborso degli oneri per l'eventuale assistenza, che deve essere richiesto e quantificato nelle conclusioni finali sottoposte al Collegio.

65.10 - Nel caso di impedimento definitivo, decadenza o dimissioni di uno o più componenti il Collegio, la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina, entro 31 giorni dal verificarsi del fatto o dalla sua comunicazione, e non comporterà il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti; le dimissioni intervenute successivamente alla sottoscrizione del lodo non si riflettono sull'efficacia del lodo medesimo.

65.11 - Per quanto non previsto o derogato dall'art. 30 dello Statuto Federale e dal presente articolo, si applicano gli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

## **TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **ART. 66 - ENTRATA IN VIGORE**

66.1 Il presente Regolamento entra in vigore il 1° aprile 2016, fatte salve le attribuzioni del CONI.

### **ART. 67 - NORMA TRANSITORIA**

67.1 - Tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento saranno definiti secondo le norme del precedente Regolamento di Giustizia.

67.2 - Si applica l'art. 64, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, in quanto compatibile.

67.3 - Le disposizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 3, e all'art. 11, comma 1, si applicano altresì ai componenti in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, i quali dovranno rendere entro 30 giorni le conseguenti dichiarazioni, anche in relazione alle eventuali sopravvenute incompatibilità.